

**CITO Mario – MASTROVITO Giovanni**

D) ARTT. 110 - 81 – 640 comma 2 n. 1 C.P. perché, in unione e concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CITO Mario quale consigliere eletto nel Consiglio Comunale di Taranto nella tornata elettorale del maggio 2012 e dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 13.9.2002, con mansioni di redattore ordinario, di "TELEBASILICATA MATERA" s.r.l., MASTROVITO quale amministratore unico della società in parola, con artifici e raggiri consistiti nel far risultare fittiziamente il pagamento della retribuzione per contanti (con movimentazione del conto "cassa" anche per importi eccedenti la soglia della normativa antiriciclaggio) e avvezando richiesta di rimborso, si procuravano ingiusto profitto con danno per il Comune di Taranto che procedeva in favore della società in parola ai rimborsi previsti dagli artt. 79 e 80 D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in forza dei quali le assenze dal servizio dei dipendenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 componenti dei consigli comunali sono retribuite al lavoratore dipendente dal datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell'ente che su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, per ammontare complessivo di € 19.378,77 ( € 2.454,28 per l'anno 2012, € 11.026,95 per l'anno 2013, € 5.897,54 per l'anno 2014).  
Taranto, fino al 24.6. 2014

**PERELLI Rosa – SEPRANO Angela**

E) ARTT. 110 - 81 – 640 comma 2 n. 1 C.P. perché, in unione e concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la PERELLI quale consigliere eletto nel Consiglio Comunale di Taranto nella tornata elettorale del maggio 2012, la SEPRANO in qualità di rappresentante legale della "W & B" s.r.l., con artifici e raggiri consistiti nel far risultare fittiziamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente di essa PERELLI e far data dal 18.9.2013 con mansioni di impiegata amministrativa a tempo indeterminato, si procuravano ingiusto profitto con danno per il Comune di Taranto che procedeva in favore della società in parola ai rimborsi previsti dagli artt. 79 e 80 D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in forza dei quali le assenze dal servizio dei dipendenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 componenti dei consigli comunali sono retribuite al lavoratore dipendente dal datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell'ente che su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, per ammontare complessivo di € 11.197,60 (€ 1.973,46 per l'anno 2013, € 9.224,14 per l'anno 2014).  
Taranto, fino al 30.7.2014

- Visto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Taranto il 25.6.2018 allegato al presente provvedimento;
- Visti gli artt. 321 c.p.p.; 92 disp. Att. c.p.p.

**DISPONE**

Che il sequestro di quanto indicato nell'allegato decreto sia eseguito dagli Ufficiali di P.G. del Nucleo Polizia Tributaria G.d.F. di Taranto che provvederanno, anche con facoltà di sub delega, a:

- consegnare copia del presente provvedimento agli interessati, se presenti;
- avvisare gli interessati, se presenti, che possono farsi assistere nel corso dell'operazione da un difensore di fiducia o dal difensore di ufficio.
- Gli Ufficiali provvederanno, altresì e ove occorra, agli adempimenti di cui agli artt. 104, co. 1, lett. B delle disp. att. c.p.p.

## COMUNICA

che è intervenuta la nomina del seguente difensore di ufficio.

- **Avv. Patrizia RACITI**, del foro di Taranto con studio a Taranto, via Dante n. 408 tel. 3382780000, (richiesta email conier n. 20182352347 del 26.6.2018)

## AVVISA

- che l'ufficio tecnico nel processo penale è on line;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, le nomine dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità provinciale ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- che ai difensori vengono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato a meno che essi siano riservati personalmente e quest'ultimo è che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui in particolare:
  - ha diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli atti fondamentali;
  - ha diritto di presentare memorie, istanze, richieste, impugnazioni e di nominare consueti tecnici di parte;
  - ha facoltà di presentarsi al P.M. e rilasciare dichiarazioni;
  - ha diritto al deposito degli atti alla comunicazione del verbale preliminare e del relativo avviso per compiere le attività previste dall'art. 115bis c.p.p.;
  - ha i diritti previsti dalla Legge / Dicembre 2000, n° 357, eponimamente le "Disposizioni in materia di indagini difensive";
  - ha il diritto di essere informato riservatamente nei motivi e della natura dell'accusa, di chiedere che siano sentite persone a sua difesa, di acquisire ogni mezzo di prova a suo favore, di farsi assistere da interprete se non capisce o non parla la lingua italiana;
  - ha diritto ad intervenire nel procedimento con l'assistenza e rappresentanza offerta da difensori, consueti tecnici ed investigatori privati per l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge, tra i quali quelli di cui ai seguenti articoli: da 69 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 185, da 244 a 265, da 266 a 271, dal libro IV c.p.p. (art. da 370 a 375), 387, 348, 350, 352, 354, 355, 356, 397, 360, 362, 369, 354, 355, 366, 367, 369, 372, 373, 376, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in riferimento ai titoli I e II del libro III c.p.p. (art. da 187 a 212), 393, 395, 401, da 405 a 415 bis, 417 del codice di procedura penale; 162 e 169 bis codice penale;
  - rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziarica ed al Pubblico Ministero e comunque ha facoltà, indipendentemente dalla prosecuzione delle indagini, di non rispondere alle domande del Pubblico ministero e della Polizia giudiziaria, e di conferire in qualsiasi momento con il proprio difensore anche se detenuto;
  - leggere, rifiutare, con espressa dichiarazione contestaria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
  - richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;
  - presentarsi senza autorizzazione o diritto abbreviato;
  - presentare istanza di oblazione nei casi in cui è previsto dalla legge;
  - ha diritto di richiedere, salvo le limitazioni previste dalla legge ed imposte dal P.M., comunicazione delle narrazioni a suo carico sul registro del notizia di reato ai sensi dell'art. 355, c. 2, c.p.p.;
- che vi è obbligo di contribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che, in caso di inalterata, si procederà ad esecuzione forzata;
- che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 110/2001 potrà essere richiesta l'attribuzione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  1. Può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, superiore all'ultimo dichiarazione non superiore ad euro 17.500,00 nel bilancio civile;
  2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi corrisposti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia (ivi compreso l'iscritto). In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati a euro 1.000,00 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

1. Si tiene conto del solo reddito percepito nei 90 giorni in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con cui convive.
2. Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro e della Finanza, può essere adeguata in misura del reddito di cui al comma primo in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistiche, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

Il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con invito per la stessa, qualora non è subito già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge, nonché a dichiarare ed eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni cambiamento del domicilio dichiarato ed eletto e che in caso di mancanza, insufficienza ed inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni avverranno presso il difensore a norma dell'art. 161 c.p.p.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per l'immediato deposito del verbale di sequestro in Segreteria.

Taranto, 26 giugno 2018



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dot. ssa Daniela BUSTIGLIANO - Sost.)

P.M. di Turno  
 SEGRETERIA  
 Tel. 099/4461114

26.06.2018  
 Taranto





**TRIBUNALE DI TARANTO**  
*Ufficio del giudice per le indagini preliminari*

**DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO**  
*(art. 321, c.p.p.)*

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Vilma GILLI,

esaminata la richiesta di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca, anche per equivalente) avanzata dal P.M.- sede il 13.10.2017 nel procedimento in epigrafe indicato, nei confronti di:

1. **ILLIANO Filippo**, nato a Taranto 24.8.1969 ed ivi res. te [redacted]
2. **GIGANTE Cosimo**, nato a Taranto 28.8.1957 ed ivi res. te [redacted]
3. **UNGARO Giovanni**, nato a Taranto 16.6.1956 ed ivi res. te [redacted]
4. **CITO Mario**, nato a Taranto 29.7.1974 ed ivi res. te [redacted]
5. **PERELLI Rosa**, nata a Taranto 18.10.1987 ed ivi res. te [redacted]
6. **ALLEGRETTI Franca**, nata a Taranto 30.1.1934 ed ivi res. te [redacted]
7. **GIGANTE Alessandro**, nato a Taranto 24.3.1960 ed ivi res. te [redacted]
8. **GIGANTE Cosimo**, nato a Taranto 11.4.1955 ed ivi res. te [redacted]
9. **FASANO Isidora**, nata a Taranto 27.12.1966 e res. te a Martina Franca, Strada [redacted]
10. **SOLLIMA Giovanni**, nato a Taranto 3.1.1980 ed ivi res. te [redacted]
11. **MASTROVITO Giovanni**, nato a Taranto 14.4.1971 ed ivi res. te [redacted]
12. **SEPRANO Angela**, nata a Taranto 17.5.1964 ed ivi res. te via [redacted]
13. **CASTELLANETA Andrea**, nato a Taranto 29.5.1966 ed ivi res. te [redacted]

Indagati dei seguenti reati:

**ILLIANO Filippo – CASTELLANETA Andrea e ALLEGRETTI Franca**

A) ARTT. 110 - 81 -- 640 comma 2 n. 1 C.P. perché, in unione e concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ILLIANO quale consigliere eletto nel Consiglio Comunale di Taranto nella tornata elettorale del maggio 2012, CASTELLANETA Andrea e ALLEGRETTI Franca in qualità di successivi amministratori della "Data Entry Oregon" s.r.l. (il primo dal 2.10.2008 al 2.5.2014 e la seconda dal 2.5.2014 al 3.9.2015), esercente attività di Centro Elaborazione Dati, con artifici e raggiri consistiti nel far risultare fittiziamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente di esso ILLIANO a far data dal 17.11.2009 con qualifica di impiegato di concetto di 1° livello e retribuito secondo l'inquadramento contrattuale e con la maggiorazione del superminimo contrattuale- inquadramento che presuppone il possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore, ovvero altro titolo di studio equipollente legalmente riconosciuto laddove ILLIANO risulta aver conseguito esclusivamente la licenza di scuola media inferiore -, si procuravano ingiusto profitto con danno per il Comune di Taranto che procedeva in favore della società in parola ai rimborsi previsti dagli artt. 79 e 80 D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in forza dei quali le assenze dal servizio dei dipendenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 componenti dei consigli comunali sono retribuite al lavoratore dipendente dal datore di lavoro con successivo



rimborso da parte dell'ente che su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni e assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, per ammontare complessivo di € 75.573,29 ( € 15.649,35 per l'anno 2012, € 37.339,48 per l'anno 2013, € 22.584,46 per l'anno 2014).  
Taranto, fino al 24.6.2014

**GIGANTE Cosimo (n. 28.8.1957) – GIGANTE Alessandro – GIGANTE Cosimo (n. 11.4.1955)**

**B) ARTT. 110 - 81 – 640 comma 2 n. 1 C.P.** perché, in unione e concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, GIGANTE Cosimo (n. 28.8.1957) quale consigliere eletto nel Consiglio Comunale di Taranto nella tornata elettorale del maggio 2012, GIGANTE Alessandro quale amministratore unico della "Laboratorio Analisi dott. Ragusa" s.r.l., GIGANTE Cosimo (n. 11.4.1955) quale amministratore unico della società "Laboratorio Analisi Teresa Di Giacomo", con artifici e raggiri consistiti nel far risultare fittiziamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente di esso GIGANTE (n. 28.8.1957) con la "Laboratorio Analisi dott. Ragusa" dal 18.5.2012 – in coincidenza con l'inizio del mandato elettorale – fino al 31.12.2013 e con il "Laboratorio Analisi Teresa Di Giacomo" dal 2.1.2014, con qualifica di impiegato amministrativo con funzioni esecutive (quadro), retribuito secondo l'inquadramento contrattuale e con la maggiorazione del superminimo contrattuale, si procuravano ingiusto profitto con danno per il Comune di Taranto che procedeva in favore delle società in parola ai rimborsi previsti dagli artt. 79 e 80 D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in forza dei quali le assenze dal servizio dei dipendenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 componenti dei consigli comunali sono retribuite al lavoratore dipendente dal datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell'ente che su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, per ammontare complessivo di € 95.097,30 ( € 17.963,92 per l'anno 2012, € 49.816,59 per l'anno 2013, € 27.316,79 per l'anno 2014).

Taranto, fino al 10.6. 2014

**UNGARO Giovanni – FASANO Isidora – SOLLIMA Giovanni**

**C) ARTT. 110 - 81 – 640 comma 2 n. 1 C.P.** perché, in unione e concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, UNGARO Giovanni quale consigliere eletto nel Consiglio Comunale di Taranto nella tornata elettorale del maggio 2012, FASANO Isidora quale amministratore unico della "FASANO OTTAVIO & C." s.r.l., SOLLIMA Giovanni quale socio amministratore della società "FORNITURE SERVIZI GENERALI s.n.c. di SOLLIMA GIOVANNI LUCA", con artifici e raggiri consistiti nel far risultare fittiziamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di esso UNGARO con la "FASANO OTTAVIO" dal 1°2.2013 al 31.1.2013 con livello di inquadramento intermedio (V livello retributivo)- cessato in data 31.5.2013 per dimissioni volontarie del dipendente- e con la "FORNITURE SERVIZI GENERALI" dal 4.6.2013 al 31.12.2014, con qualifica di impiegato amministrativo con livello di inquadramento massimo (A1), retribuito secondo l'inquadramento contrattuale nell'ambito di attività di lavaggio automatico di autovetture, si procuravano ingiusto profitto con danno per il Comune di Taranto che procedeva in favore delle società in parola ai rimborsi previsti dagli artt. 79 e 80 D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in forza dei quali le assenze dal servizio dei dipendenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 componenti dei consigli comunali sono retribuite al lavoratore dipendente dal datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell'ente che su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, per ammontare complessivo di € 37.900,59 ( € 20.375,14 per l'anno 2013, € 17.543,45 per l'anno 2014).

Taranto, fino al 16.6. 2014

**CTO Mario – MASTROVITO Giovanni**



**D) ARTT. 110 - 81 - 640 comma 2 n. 1 C.P.** perché, in unione e concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CITO Mario quale consigliere eletto nel Consiglio Comunale di Taranto nella tornata elettorale del maggio 2012 e dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 13.9.2002, con mansioni di redattore ordinario, di "TELEBASILICATA MATERA" s.r.l., MASTROVITO quale amministratore unico della società in parola, con artifici e raggiri consistiti nel far risultare fittiziamente il pagamento della retribuzione per contanti (con movimentazione del conto "cassa" anche per importi eccedenti la soglia della normativa antiriciclaggio) e avanzando richiesta di rimborso, si procuravano ingiusto profitto con danno per il Comune di Taranto che procedeva in favore della società in parola ai rimborsi previsti dagli artt. 79 e 80 D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in forza dei quali le assenze dal servizio dei dipendenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 componenti dei consigli comunali sono retribuite al lavoratore dipendente dal datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell'ente che su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, per ammontare complessivo di € 19.378,77 (€ 2.454,28 per l'anno 2012, € 11.026,95 per l'anno 2013, € 5.897,54 per l'anno 2014).

Taranto, fino al 24.6. 2014

**PERELLI Rosa - SEPRANO Angela**

**E) ARTT. 110 - 81 - 640 comma 2 n. 1 C.P.** perché, in unione e concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la PERELLI quale consigliere eletto nel Consiglio Comunale di Taranto nella tornata elettorale del maggio 2012, la SEPRANO in qualità di rappresentante legale della "W & B" s.r.l., con artifici e raggiri consistiti nel far risultare fittiziamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente di essa PERELLI a far data dal 18.9.2013 con mansioni di impiegata amministrativa a tempo indeterminato, si procuravano ingiusto profitto con danno per il Comune di Taranto che procedeva in favore della società in parola ai rimborsi previsti dagli artt. 79 e 80 D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in forza dei quali le assenze dal servizio dei dipendenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 componenti dei consigli comunali sono retribuite al lavoratore dipendente dal datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell'ente che su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, per ammontare complessivo di € 11.197,60 (€ 1.973,46 per l'anno 2013, € 9.224,14 per l'anno 2014).

Taranto, fino al 30.7.2014

*premesse*

che il P.M. chiede, ai sensi degli artt. 321, 322 ter, c.p. in relazione all'art. 640, c. 2 - 640 quater c.p., fino a concorrenza del profitto del reato individuato nelle somme indebitamente percepite a titolo di indennizzo dagli indagati, nelle qualità di consiglieri del Comune di Taranto, il sequestro delle seguenti somme:

- **ILLIANO Filippo - CASTELLANETA Andrea e ALLEGRETTI Franca - fino a concorrenza della somma di € 75.573,29**
- **GIGANTE Cosimo (n. 28.8.1957) - GIGANTE Alessandro - GIGANTE Cosimo (n. 11.4.1955) fino a concorrenza della somma di € 95.097,30**
- **UNGARO Giovanni - FASANO Isidora - SOLLIMA Giovanni - fino a concorrenza della somma di € 37.900,59**
- **CITO Mario - MASTROVITO Giovanni fino a concorrenza della somma di € 19.378,77**
- **PERELLI Rosa - SEPRANO Angela fino a concorrenza della somma di € 11.197,60**



ossia di tutti i conti correnti bancari, depositi bancari comunque denominati, disponibilità finanziarie e prodotti finanziari di qualsiasi natura, beni mobili (registrati, contanti, oro, preziosi, gioielli, opere d'arte di pregio), immobili, quote, polizze di cui risulta la disponibilità in capo agli indagati suddetti, come meglio indicato nella richiesta;

che è noto come l'ambito di cognizione riservato al giudice cautelare in materia, tracciato dalla Corte di Cassazione con precipuo riferimento al giudizio di riesame, impone una cognizione che, pur se non limitata ad una presa d'atto dell'ipotesi accusatoria in quanto è doveroso verificare la consistenza degli elementi di fatto su cui il P.M. la fonda e la corrispondenza di tale fattispecie concreta rispetto a quella astratta tipica, preclude ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e, ovviamente, alla colpevolezza dell'indagato, anche in relazione ai dati offerti dalla Difesa, che, invero, si tradurrebbe in un'anticipata decisione di questioni di merito riservate al giudizio di cognizione (In tal senso vds. le Sezioni Unite, sent. 4.5.2000, n° 7, ric. Mariano). Pertanto, con riguardo all'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca (anche per equivalente) del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (Cass. Pen. n. 37851 del 04/06/2014);

*rileva*

#### **1. *Fumus commissi delicti.***

Non vi può essere dubbio alcuno circa la sussistenza del *fumus* dei reati di cui innanzi, come illustrata nella richiesta del P.M., da intendersi quivi integralmente trascritta. La piattaforma probatoria si fonda sull'articolata attività investigativa compiuta dal personale del Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di Taranto, compendiata nelle informative di reato del 9.10.2014, 20.11.2014, 12.1.2016, 25.6.2016, con relativi allegati (e seguito del 9.9.2016) da cui emerge la perpetrazione di una truffa aggravata e continuata in danno del Comune di Taranto, in termini di astratta riconducibilità della condotta alla fattispecie legale.

In particolare, muovendo da un esposto anonimo che denunciava condotte truffaldine in danno dell'Ente, la p.g. procedente analizzava le posizioni reddituali dei componenti del consiglio comunale eletti nella tornata elettorale tenutasi il 6-7 maggio 2012, sino al giugno 2014, escludendo dagli approfondimenti i casi relativi a rapporti di lavoro con strutture organizzative e dimensionali tali da non far ipotizzare che potessero essere fittizi (quali banche, soggetti che svolgono servizio pubblico, aziende di rilevanti dimensioni, vds. pagg. 3-4 informativa 12.1.2016).

L'indagine è stata quindi sviluppata acquisendo presso i datori di lavoro e presso i consulenti la documentazione relativa ad alcuni consiglieri (ILLIANO, GIGANTE, UNGARO, CITO e PERELLI) e assumendo ove possibile informazioni circa lo svolgimento dell'attività lavorativa da altri dipendenti ed, infine, acquisendo presso il Comune di Taranto le domande di rimborso ed i mandati di pagamento al fine di quantificare le somme erogate a titolo di rimborso.

Emergeva, con riguardo ai rapporti di lavoro con soggetti privati, che vi era stata una indebita percezione di indennizzi da parte dei suddetti consiglieri comunali di Taranto, con rimborsi riconosciuti dal Comune in favore del datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte,



appunto, a dipendenti del soggetto privato che si assentavano dal lavoro per esercitare funzioni pubbliche connesse alla carica di consigliere comunale.

E' risultato che i consiglieri comunali odierni indagati, ognuno di essi in unione e concorso con i datori di lavoro, in alcuni casi simulando del tutto l'esistenza del contratto di lavoro dipendente, in altri modificando in senso migliorativo l'inquadramento contrattuale, infine facendo risultare la corresponsione della retribuzione, hanno rappresentato artificialmente un rapporto di lavoro che, mediante la richiesta di rimborso inoltrata al Comune di Taranto, consentiva di ottenere i rimborsi indebiti.

Ciò posto, sotto il profilo metodologico, la presente motivazione riporterà, nella gran parte, la ricostruzione dei fatti compiuta dal P.M. nella propria richiesta, condividendola integralmente, salve le specificazioni e deduzioni di chi scrive correlate, in specie, ai profili caratterizzanti il richiesto sequestro preventivo, apparendo inutile la ripetizione di quei dati in altra veste grafica, priva di autonomo contenuto valutativo. Ciò ancor più tenendo in conto che la detta ricostruzione dei fatti è ancorata a dati oggettivi rivenienti dall'analisi di dati contabili che non possono che essere descritti e riportati fedelmente, come contenuti nell'informativa di p.g., poiché ogni operazione di sintesi potrebbe tradursi in una possibile alterazione.

\*\*\*\*\*

#### QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'istituto dei rimborsi ai datori di lavoro per le attività istituzionali svolte dai consiglieri comunali è disciplinato dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) che di seguito si riportano.

#### **Art.**

79

#### **Permessi e licenze**

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. (...)

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei



consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

#### **Art. 80 Oneri per permessi retribuiti**

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

L'art. 80 del *TUEL* disciplina quindi le modalità di rimborso degli oneri economici ai datori di lavoro dei propri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministratore locale, stabilendo che i relativi oneri economici sono a carico dell'ente civico presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche.

\*\*\*\*\*

Si riporta di seguito la richiesta del P.M. che trascrive lo sviluppo e gli esiti nel dettaglio delle investigazioni a carico dei singoli consiglieri comunali.

#### **A) Consigliere ILLIANO Filippo**

ILLIANO Filippo risulta assunto dalla "Data Entry Oregon Srl" in data 18 novembre 2009, con qualifica di impiegato di concetto di 1° livello e contratto part-time (30 ore settimanali) a tempo determinato, trasformato in data 21 dicembre 2012 in contratto a tempo indeterminato

Il tipo di contratto applicato rappresenta il massimo livello della classificazione del personale prevista dal relativo CCNL, subito dopo il "quadro di direzione", e vi appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore o di titolo di studio equipollente legalmente riconosciuto, esplicano funzioni direttive, sovrintendendo all'intera attività del CED con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.

Inoltre dall'esame della documentazione acquisita emerge che le retribuzioni applicate dalla società al dipendente Illiano Filippo vengono di fatto elaborate (liquidate) secondo il citato inquadramento contrattuale, con la maggiorazione del superminimo individuale, già dalla data dell'assunzione.



L'inquadramento e la correlativa retribuzione non appaiono in alcun modo coerenti con il profilo professionale di ILLIANO, che non è in possesso di idoneo titolo di studio previsto per tale posizione contrattuale, avendo conseguito solo il diploma di licenza media inferiore.

Inoltre l'indagato non svolge alcuna funzione direttiva all'interno del centro elaborazione dati dove operano a tempo pieno due dipendenti una delle quali, ZUCCALA' Stefania, è socia della società ed esplica mansioni direttive.

L'inquadramento contrattuale applicato ad ILLIANO Filippo appare evidentemente connotato dalla volontà del datore di lavoro di applicare, in modo ingiustificato, il massimo del trattamento retributivo previsto (arricchito anche dalla maggiorazione del superminimo individuale, nel caso di specie pari all'incirca alla stessa retribuzione mensile prevista da contratto) in assenza del titolo di studio richiesto e delle necessarie competenze professionali, considerato che l'indagato non risulta aver maturato alcuna precedente esperienza nello specifico settore.

Si evidenzia infine una evidente ed ingiustificata sperequazione rispetto alle altre dipendenti della società, Zuccalà Stefania assunta in data 06/11/2009 e Caiazzo Cosima assunta in data 07/02/2012, che pur in possesso di idoneo titolo di studio, avendo maturato specifica esperienza professionale ed essendo impiegate a tempo pieno, si sono viste applicare dallo stesso datore di lavoro il trattamento economico previsto per il 5° livello, nettamente inferiore rappresentando il penultimo livello previsto da contratto, senza alcuna maggiorazione a titolo di superminimo.

Particolare rilevanza assumono, nell'ottica della ritenuta fittizietà (e comunque sicuramente della mancata corrispondenza fra la retribuzione dichiarata e le mansioni svolte) del rapporto di lavoro fra la "Data Entry Oregon Srl" e ILLIANO Filippo, le dichiarazioni rese dalla dipendente ZUCCALA' Stefania, di seguito riportate:

-----  
"Omissis... ADR: In particolare il sig. Illiano Filippo non è addetto alla gestione contabile dei clienti dello studio ma normalmente, come già detto, lo stesso si occupa di pratiche gestite dal dott. Castellaneta Andrea con cui spesso si reca in attività esterne.  
-----ADR: In effetti il sig. Illiano Filippo svolge più la sua attività al seguito del dott. Castellaneta Andrea e solo rare volte presso lo studio.  
-----ADR: Il dott. Castellaneta Andrea non ha alcun ruolo nell'ambito dello studio, se non rapporto di parentela con l'amministratrice della società sig.ra Allegretti Franca, madre dello stesso. Omissis  
-----

(Cfr. verbale di altre sommarie informazioni in allegato n. 1)

Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge che ILLIANO Filippo non svolge attività lavorativa presso il centro di elaborazione dati della "Data Entry Oregon Srl" che ne giustifichi l'inquadramento contrattuale e la retribuzione prevista, ma esclusivamente attività di collaborazione con CASTELLANETA Andrea, amministratore della società fino al maggio del 2014.

Tale circostanza trova conferma nei prospetti mensili di rilevazione delle presenze, redatti presso il centro elaborazione dati, dai quali non è dato rilevare la presenza di ILLIANO Filippo, a differenza delle altre due dipendenti, per le quali vengono riportate giornalmente le rispettive presenze.